



ALLEGATO "D" ALL'ATTO REPERTORIO N. 50.354 RACCOLTA N. 18.107

STATUTO

ACCADEMIA MAESTRI DEL LIEVITO MADRE E DEL PANETTONE ITALIANO

ART. 1

E' costituita l'Associazione "ACCADEMIA MAESTRI DEL LIEVITO MADRE E DEL PANETTONE ITALIANO".

La sede è ubicata nel comune di Prato, alla via Garibaldi N. 23.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate

ART. 2


L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

ART. 3

L'Associazione ha il preciso scopo di accrescere le conoscenze nell'arte dei lievitati in genere, soprattutto dei panettoni, colombe e specialità al lievito madre di alto livello, nonché di propagandare in Italia ed all'estero i grandi lievitati legati al mondo della pasticceria e panificazione, senza l'utilizzo di semilavorati, mix e lievito in polvere.

ART. 4

	Per il raggiungimento degli obiettivi enunciati nel precedente	
	articolo, l'Associazione, anche per il tramite e/o avvalendosi	
	della collaborazione di soggetti terzi, potrà:	
	- svolgere attività di ricerca volta ad esaminare le carat-	
	teristiche tecniche ed organolettiche dei prodotti utilizzati	
	nel settore alimentare, anche al fine dell'individuazione di	
	nuovi prodotti applicabili ed utilizzabili nell'ambito della	
	produzione di lievitati;	
	- studiare ed adottare i mezzi ritenuti più idonei e nuove	
	tecnologie per perfezionare i processi di lavorazione, la	
	qualità delle materie prime e l'offerta dei prodotti, nonché	
	individuare e dettare disciplinari di produzione e/o di com-	
	mercializzazione dei prodotti lievitati;	
	- promuovere, istituire e gestire corsi o seminari di forma-	
	zione e/o perfezionamento professionale, nell'ambito tanto	
	della produzione dei dolci lievitati, quanto della gestione	
	dell'attività, della conduzione dei locali, dell'offerta al	
	pubblico dei prodotti e dell'adeguamento alle normative vi-	
	genti nel settore di riferimento;	
	- diffondere e promuovere gli interessi professionali e di	
	immagine di alta qualità dei negozi aderenti, anche attraverso	
	attività di promozione in favore di singoli Associati o ca-	
	tegorie di Associati;	
	- favorire l'interscambio delle conoscenze, delle tecniche e	
	delle materie prime nell'arte della pasta lievitata;	



- partecipare a e/o organizzare fiere e manifestazioni nonché

partecipare a qualsiasi iniziativa, anche di spettacolo, possa

servire a dare evidenza alle attività che l'associazione in-

tende svolgere;

- in via secondaria e strumentale, compiere tutte le opera-

zioni finanziarie, bancarie, commerciali ed industriali, che

abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possono faci-

litare il raggiungimento dei fini previsti. Inoltre, al solo

fine di reperire fondi per l'esercizio della propria attività

istituzionale, l'Associazione potrà svolgere attività di tipo

commerciale, tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- organizzare e gestire corsi di formazione rivolti a soggetti

esterni all'Associazione;

- concludere accordi di Partnership con aziende di produzione

e/o di commercializzazione di prodotti di alta qualità col-

legati o connessi al mondo dei prodotti lievitati, anche

concedendo loro l'utilizzo, a mero scopo pubblicitario, del

marchio dell'Associazione;

- pubblicare libri e/o riviste nell'ambito del settore di

riferimento;

- commercializzare prodotti lievitati, dolci o salati, di

qualsiasi genere;

- svolgere attività di consulenza per conto di soggetti terzi

nell'ambito del settore di riferimento dell' Associazione.

ART. 5

Per disciplinare il funzionamento dell'Associazione e l'attività finalizzata al perseguimento degli scopi sociali ci si avvarrà di un regolamento, da approvarsi dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che detterà le norme comportamentali alle quali l'associato dovrà attenersi scrupolosamente, pena l'esclusione. Eventuali aggiornamenti o variazioni al regolamento proposte dal Consiglio Direttivo dovranno essere approvate dall'assemblea e comunicate a tutti i soci.

ART. 6

Il numero degli Associati non è soggetto a limitazioni.

All'Associazione potranno aderire solo maestri pasticceri lievitisti e panettieri di provata professionalità.

Per partecipare all'Associazione, il candidato dovrà inviare al Presidente la Domanda di Candidatura, dimostrare comprovato utilizzo del lievito madre da almeno dieci anni e sottoporsi all'esame tenuto dalla Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo. L'ammissione è disposta a giudizio esclusivo del Consiglio Direttivo, su parere della Commissione d'Esame, e comunicata dopo l'esame al cospetto dell'Assemblea.

Il candidato ammesso riceverà da parte del Presidente, o da un suo interposto, una targa con il logo dell'Associazione da poter esporre nel proprio esercizio commerciale e potrà utilizzare il logo dell'Associazione sul materiale di comunicazione della propria attività.



ART. 7

I soci fondatori e gli associati che entreranno in Accademia sono tenuti a corrispondere una quota all'associazione di Euro 1.000.00.

Ogni anno, inoltre, ciascun associato sarà tenuto a versare un'ulteriore quota, nell'importo che verrà determinato di anno in anno, su indicazione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati, riunitasi per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno trascorso.

L'importo della quota associativa dovrà essere corrisposto da ogni associato all'Associazione entro 30 giorni dalla delibera di approvazione dell'importo della quota di iscrizione, ovvero, in caso di mancata partecipazione dell'Associato alla relativa Assemblea, entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento. Qualora in sede di approvazione del rendiconto l'Assemblea non assuma alcuna determinazione in merito alla quota di associazione, l'importo per l'anno successivo sarà pari a quanto stabilito a tale titolo per l'anno precedente, aggiornato secondo l'indice Istat. In tal caso, il termine di 30 giorni per il relativo pagamento decorrerà dalla data della delibera di approvazione del rendiconto.

Gli associati iscritti all'Associazione ad anno già iniziato saranno tenuti a corrispondere per intero la quota di associazione entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta associazione, oltre alla quota di Euro 1.000,00 una

tantum.

ART. 8

La qualità di Associato non è trasmissibile e/o cedibile, e si perde per causa di morte, recesso, decadenza ed esclusione.

L'associato ha facoltà di recedere liberamente dall'Associazione, comunicando la propria volontà a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la relativa dichiarazione sia stata fatta almeno 3 mesi prima.

Il Consiglio Direttivo potrà disporre l'esclusione dell'Associato dall'Associazione nei seguenti casi:

- mancato pagamento della quota sociale nei modi e termini di cui al punto 7 che precede;
- essere falliti, interdetti o inabilitati;
- aver subito condanne penali passate in giudicato per qualsiasi reato, ad eccezione di quelli colposi;
- perdita per qualsiasi ragione dei requisiti associativi previsti dal presente Statuto;
- inadempimento agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- aver tenuto comportamenti contrastanti con il (ovvero omettere comportamenti richiesti dal) presente Statuto e/o Regolamento dell'Associazione;
- compromettere, o tentare di compromettere, il buon nome



dell'Associazione e/o dei suoi Associati ; _____

- tenere comportamenti ostruzionistici e lesivi, anche indrettamente, del buon funzionamento dell' Associazione e dei suoi organi; _____

- prendere parte, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, ad iniziative od operazioni singole o collegiali contrastanti o concorrenti con quella dell'Associazione;

- compromettere in qualsiasi modo il buon esito dell'attività svolta dall'Associazione ivi compresi corsi, fiere, manifestazioni ecc., nonché l'esercizio della sua eventuale attività commerciale.

In alternativa, è facoltà del Consiglio Direttivo comminare le seguenti sanzioni disciplinari, anche su segnalazione di altri Associati: _____

- richiamo scritto ufficiale; _____
- sospensione temporanea dalle attività dell'Associazione. _____

ART. 9

Gli Associati receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione. _____

ART. 10

Il patrimonio sociale è costituito : _____
a) dalle quote associative che ciascun Associato dovrà versare annualmente; _____

b) dal fondo formato dai contributi volontari dei soci, o

conferiti a qualsiasi titolo, provenienti dalle attività

connesse al raggiungimento dei fini sociali;

c) dal fondo costituito dalla somma che ciascun associato

verserà una tantum all'atto dell'iscrizione;

d) da tutti i beni che per acquisti, donazioni o lasciti en-

treranno a far parte del patrimonio sociale, compresa ogni

riserva straordinaria o accantonamento costituito da utili o

rimborsi per prestazioni volontarie rese dagli Associati a

terzi per conto dell'Associazione;

e) dagli avanzi di gestione;

f) dagli introiti derivanti dall'esercizio di eventuale at-

tività commerciale;

g) dai contributi ed elargizioni a titolo promozionale con-

feriti da soggetti non componenti l'Associazione.

Il patrimonio non può essere ripartito fra i soci.

ART. 11

L'esercizio dell'associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre

di ogni anno solare. Alla fine dell'esercizio sociale il

Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del rendiconto

di gestione, previo inventario compilato con i criteri della

saggia prudenza. L'assemblea approva annualmente il rendiconto

di gestione e delibera in ordine al pagamento di tutte le

spese e/o costi, compresi gli ammortamenti e le somme dovute

ai soci per rimborso spese. I residui attivi saranno desti-



nati: _____

- il 10% al fondo di riserva ordinario; _____

- il 10% al fondo di riserva straordinario; _____

- l'80% a disposizione del Consiglio Direttivo, per essere

utilizzato per il raggiungimento dei fini sociali _____

ART. 12

Sono organi dell' Associazione: _____

a) il Presidente; _____

b) il Comitato di Presidenza (costituito dal Presidente, uno o
più Vice Presidenti e dal Presidente Onorario); _____

c) il Consiglio Direttivo (costituito da un minimo di sette a
un massimo di dodici Soci); _____

d) l'Assemblea generale dei Soci; _____

e) il Collegio dei Revisori Amministrativi; _____

f) Presidente Onorario. _____

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà no-

minare un Presidente Onorario tra gli associati che abbiano

maturato meriti, qualifiche o riconoscimenti particolari nel

mondo della pasticceria e panificazione, ovvero abbiano con-

tribuito in modo determinante e con il proprio operato al

perseguimento dei fini propri dell'Associazione. Il Presidente

Onorario avrà le medesime funzioni di un Consigliere del

Consiglio Direttivo, al quale andrà ad aggiungersi indipen-

dentemente dal numero dei suoi componenti. _____

ART. 13

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, per approvare il rendiconto di gestione e per trattare tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno che sono di sua competenza.

L'ordine del giorno è obbligatorio. I soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno determinati temi e chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione che la richiesta sia presentata per iscritto da almeno il quinto dei soci aventi diritto al voto nell'assemblea. In questo caso l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

ART. 14

L'assemblea è convocata con avviso scritto da spedirsi agli aventi diritto almeno trenta giorni prima della riunione, all'indirizzo risultante dal libro degli Associati, ovvero attraverso posta elettronica all'indirizzo e-mail che gli Associati forniranno al Consiglio Direttivo.

In caso di omessa convocazione, l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto.

ART. 15

All'Assemblea possono partecipare tutti gli Associati, ma possono votare solo coloro che risultino iscritti da almeno un anno nel relativo registro e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.



In caso di impedimento per giustificati motivi, l'Associato può delegare un altro Associato di sua fiducia; ogni Associato può rappresentare solo un altro Associato a mezzo di delega scritta. Le deleghe scritte devono essere consegnate al Consiglio Direttivo, conservate per ogni tornata elettorale in amministrazione e menzionate nel verbale di assemblea.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della maggioranza degli Associati, ed in seconda convocazione senza minimi di partecipazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi e nel calcolo della maggioranza non si considerano gli astenuti. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Tutte le delibere dell'Assemblea, prese in conformità allo Statuto, obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti od astenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un membro dell'Assemblea nominato sedutante, il quale nomina un segretario ed in caso di votazioni due scrutatori. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea stessa e dal se-

gretario. _____

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a dodici membri, anche non associati, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà in ogni caso avvenire entro 6 mesi dalla scadenza del mandato, rimane in carica, con pieni poteri, il Consiglio Direttivo uscente. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea, la quale ne determina anche il numero dei componenti ed elegge contestualmente il Presidente; il Consiglio Direttivo designerà il Vicepresidente ordinario ed un Vicepresidente vicario. L'Assemblea degli Associati può attribuire al Presidente e al Consiglio Direttivo un compenso come rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del proprio incarico o per l'attività svolta in nome e per conto dell'Associazione. _____

ART. 18

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia da deliberare. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta almeno il 20% dei Consiglieri in carica. _____

La convocazione è eseguita a mezzo di avvisi personali almeno sette giorni prima della riunione. _____

Il Consiglio Direttivo è, in ogni caso, validamente costituito



qualora partecipino all'adunanza tutti i suoi membri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti con votazione palese.

Al fine di velocizzare lo svolgimento delle riunioni urgenti del Consiglio Direttivo, queste si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio Direttivo e/o di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza; il segretario della riunione procederà alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro delle decisioni del Consiglio Direttivo. Tutti i membri devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale. A parità di voti, prevale la proposta che ha ricevuto il voto del Presidente.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri connessi alla gestione dell'Associazione. Oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente statuto, ad esso spetta di:

1) esercitare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

2) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; _____

3) curare l'osservanza dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione; _____

4) redigere le bozze di rendiconto di gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; _____

5) compilare i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione; _____

6) stipulare tutti gli atti e le convenzioni inerenti all'attività sociale; _____

7) nominare i coordinatori volontari determinandone i ruoli, le attribuzioni ed i campi operativi; _____

8) conferire procure, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente dell'Assemblea; _____


9) assumere o licenziare eventuale personale esecutivo od amministrativo fissandone le mansioni e retribuzioni; _____

10) deliberare circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione dei soci. _____

ART. 20

La cooptazione è ammessa se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo. I membri rimasti in carica provvedono alla sostituzione con delibera, cooptando il primo dei non eletti e così via per i successivi. I membri cooptati rimangono in carica fino alla successiva assemblea. _____

ART. 21



Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Presidente Onorario dell' Associazione.

Tale organo ha funzione consultiva, e può essere convocato dal Presidente dell'Associazione, senza formalità di sorta, ogniqualvolta vi siano da assumere decisioni di particolare urgenza, tali che la convocazione dell'intero Consiglio ne risulterebbe tardiva o comunque intempestiva rispetto alla decisione da assumere. In ogni caso, ogniqualvolta il Presidente convochi il Comitato di Presidenza, nel corso della successiva adunanza del Consiglio Direttivo dovrà relazionarne l'operato, descrivendo l'oggetto della discussione, le decisioni assunte e le ragioni d'urgenza che hanno determinato l'impossibilità a convocare il Consiglio Direttivo; quest'ultimo provvederà a ratificare o meno l'operato del Comitato di Presidenza.

ART. 22

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, e cura l'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo; nel caso di sua assenza o impedimento, gli stessi poteri competono al Vice Presidente.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere dalle pubbliche amministrazioni e dai privati pagamenti a qualsiasi titolo di ogni natura, rilasciandone regolare quietanza.

Il Presidente ha anche la facoltà di aprire conti correnti postali o bancari, di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Su autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferire speciale procura ad un coordinatore o ad impiegati amministrativi.

ART. 23

Il Collegio dei Revisori Amministrativi si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Essi non potranno essere parenti fino al 3° grado dei componenti del Consiglio Direttivo. Essi durano in carica per 3 anni e sono sempre rieleggibili.

Il Presidente del Collegio viene nominato dall'Assemblea.

Il Collegio controlla l'Amministrazione del Comitato Direttivo, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del rendiconto di gestione alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

I Revisori amministrativi possono procedere in ogni momento, anche individualmente, ad eseguire ispezioni o controlli e possono richiedere notizie sull'andamento delle operazioni



sociali ovvero su determinate iniziative. Degli accertamenti eseguiti deve trovarsi espressa nota nell'apposito libro dei verbali. I Revisori dei Conti devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione di atti da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione. Nella stessa sede l'Assemblea nominerà un liquidatore, al quale spetterà il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento di tale incarico ed un congruo compenso per l'opera svolta. Il patrimonio residuo in seguito alla liquidazione verrà devoluto a scopi benefici conformi allo spirito ed alle finalità dello Statuto. L'Assemblea straordinaria, in questo caso, dovrà procedere anche alla nomina del liquidatore.

ART. 25

Per tutto quanto non è riportato nel presente Statuto, valgono le vigenti norme del Codice Civile in tema di Associazioni non riconosciute.

FIRMATO:

PAOLO SACCHETTI

GATTI CLAUDIO

BONANOMI MAURIZIO

ANTONIO CARANCI NOTAIO (SIGILLO).

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta
di n. quarantaquattro facciate, è conforme all'originale e si
rilascia per uso consentito dalla Legge.

Reggio Emilia, li 10 luglio 2020

